



Città di Maranello

# COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 45 del 29/06/2021

**Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore 18:30, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella **Residenza Municipale**, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 236 del 9 aprile 2020, in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor **Fontana Juri**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	ZIRONI LUIGI	SI		10	CORDASCO FEDERICA	SI	
2	FONTANA JURI	SI		11	NOSTRINI DAVIDE	SI	
3	MORI ALESSIO	SI		12	BARBOLINI LUCA		SI
4	MAGNANI ERICA	SI		13	BARBOLINI STEFANO		SI
5	FERRARINI ANDREA	SI		14	FERRI STEFANO	SI	
6	VANDELLI MAURIZIA	SI		15	SGAMBATI VINCENZO		SI
7	GIBELLINI GIORGIO	SI		16	LILLO BARBARA		SI
8	CAVALLARO CLAUDIO	SI		17	SASSI GUGLIELMO	SI	
9	TUGNOLI FABIO		SI				

Totale Presenti n. 12

Totale Assenti n. 5

Sono presenti gli Assessori: FERRARI CHIARA, MARSIGLIANTE ELISABETTA, COSTETTI ALESSIO, OTTOLINI DANIELA.

Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: GIBELLINI GIORGIO, CAVALLARO CLAUDIO, FERRI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**Delibera Numero 45 del 29/06/2021**  
**Area Economico Finanziaria**  
**Servizio Tributi**

Rispetto all'appello di apertura sono collegati anche i consiglieri Lillo Barbara, Barbolini Luca, Barbolini Stefano e Sgambati Vincenzo (presenti 16 consiglieri su 17).

In continuazione di seduta, il Presidente del Consiglio comunale ricorda che in Conferenza Capigruppo si è convenuto di trattare congiuntamente gli argomenti iscritti ai punti n. 9, 10 e 11 dell'ordine del giorno di convocazione sottoponendoli poi a votazioni separate.

Invita quindi la dr.ssa Monica Venturelli ad intervenire per illustrare le modifiche al Regolamento della Tassa Rifiuti e le nuove tariffe e agevolazioni per l'anno 2021 iscritti al n. 9 e 11 dell'ordine del giorno. A seguire interviene l'assessore Marsigliante Elisabetta che, con il supporto di alcune slides, illustra l'argomento iscritto al n. 10 dell'ordine del giorno.

Esaurite le illustrazioni, il Presidente del Consiglio comunale dà la parola ai consiglieri per il dibattito.

Intervengono:

- i consiglieri Sgambati Vincenzo, a cui rispondono sia l'assessore Marsigliante Elisabetta che la dr.ssa Venturelli Monica e Barbolini Luca.

Il Presidente del Consiglio invita poi i consiglieri comunali a fare le proprie dichiarazioni di voto ove ve ne siano.

Intervengono:

- il consigliere Mori Alessio che dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare;  
- la consigliera Cordasco Federica che dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare su tutti e tre i punti.

Esauriti gli interventi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Considerato che** l'art. 1, comma 738 della Legge n.160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con Legge n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

### **Richiamati :**

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni, fatta salva dall'art.1 comma 702 della L.147/2013;  
- l'art.1 comma 682 della L.147/2013 che determina, nell'ambito della potestà regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della Tassa Rifiuti;

**Visto** il vigente regolamento TA.RI approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 01/04/2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n.56/2014, n.51/2017, n.83/2018, n.68/2019;

**Dato atto che**, l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, ha stabilito che : *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i*

*regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”;*

**Ritenuto** necessario introdurre modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, al fine di adeguare la disciplina del tributo alla recente riforma intervenuta al D.Lgs 152/2006, Testo Unico sull'Ambiente;

**Richiamato, pertanto,** il D.Lgs n. 116 del 3/09/2020 che ha introdotto la riforma al D.Lgs 152/2006, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Legge nr. 117 del 04/10/2019 di recepimento dei nuovi criteri europei;

**Preso atto** che, tra le altre, le principali modifiche effettuate al vigente Testo Unico sull'Ambiente, che comportano un impatto sulla disciplina della Tassa Rifiuti, riguardano:

- la nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali effettuata attraverso la modifica degli artt. n.183 e n.184 del TUA, e la contestuale eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani effettuata attraverso l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. b) e dell'art. 198, comma 2, lett. g) del TUA;
- l'introduzione della possibilità, riservata alle UtENZE Non Domestiche, di ricorrere al libero mercato, in luogo del servizio pubblico, per lo smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero, attraverso l'introduzione dell'art. 198-bis e la modifica al comma 10 dell'art. 238 del TUA;

**Considerato che** a seguito di tali riforme, profonde e impattanti sono le ripercussioni sull'applicazione del prelievo tributario della Tassa Rifiuti, la cui disciplina normativa, ad oggi, non è stata oggetto di modifiche da parte del legislatore, e che, pertanto, è fondamentale trovare un coordinamento tra il nuovo D.Lgs 152/2006 e la Legge 147/2013 nella parte che disciplina la Ta.Ri;

**Considerato, inoltre, che** la riforma stessa, e nel contempo il disallineamento tra la norma ambientale e la norma fiscale, ha dato adito al formarsi di posizioni e interpretazioni contrapposte che necessita di un intervento del legislatore;

**Richiamata** la Legge Regionale dell'Emilia Romagna nr. 11 del 29/12/2020 che, al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico, all'art. 14 disciplina le modalità operative per le UtENZE Non Domestiche che optano di ricorrere al libero mercato per lo smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero;

**Visti** inoltre, :

- le risposte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ai quesiti proposti dagli esperti del Sole24Ore all'evento "Telefisco 2021" del 31/01/2021;
- la nota della Direzione generale per l'Economia Circolare del Ministero della Transazione Ecologica del 12/04/2021;
- i chiarimenti del Mef e del Mite ai quesiti posti dagli esperti del Sole24Ore del 24/05/2021;
- le note predisposte dagli esperti delle associazioni nazionali degli Enti Locali quali Anci/Ifel e Anutel, di cui il Comune di Maranello fa parte, contenenti le analisi della riforma ed i relativi chiarimenti interpretativi;

**Ritenuto,** pertanto, di procedere, nell'ambito della potestà regolamentare degli Enti Locali, con le modifiche necessarie per coordinare le modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020, al T.U.A., con la disciplina contenuta nel Regolamento TARI vigente, e consentire la determinazione delle tariffe per l'anno 2021 e la successiva elaborazione del ruolo in coerenza con le nuove disposizioni;

**Rilevata** la necessità di suddividere le proposte di modifica al Regolamento, sulla base dei diversi ambiti di intervento, nei seguenti punti :

I<sup>A</sup>) adeguamento delle norme regolamentari alla nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali e all'eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani;

II^a) introduzione della disciplina inerente la facoltà di opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, riservato alle Utenze Non Domestiche che avviano al recupero tutti i Rifiuti Urbani;

III^a) adeguamento delle norme regolamentari per recepire recenti modifiche introdotte dal legislatore, diverse dalla riforma al T.U.A.;

**Vista** la proposta di modifica regolamentare così articolata:

**TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI** Adeguamento delle norme regolamentari alla nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali e all'eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani. Aggiornamento dei seguenti articoli:

- **art. 3 Presupposto per l'applicazione del tributo** viene tolta la parola "assimilati" e aggiunto il comma 3 che richiama il D.Lgs 116/2020;
- **art. 5 Superficie assoggettabile** comma 1 vengono tolte le parole "assimilati e speciale", al comma 2 lettera c) viene specificato che le aree operative vanno assoggettate a TARI solo per la parte di stoccaggio prodotti finiti. Al comma 2 lettera d) viene specificato che sono assoggettate a TARI le occupazioni di aree per fiere, mercati mostre e attività similari non assoggettate al Canone Unico;
- **art. 6 Superfici escluse** vengono tolte le parole "assimilati o non assimilabili" in tutti i commi. Al comma 5 vengono eliminati i periodi "limitatamente alle porzioni di esse" "soltanto dove" e "anche adibiti allo stoccaggio di materie prime di semilavorati e dei prodotti finiti" per individuare in modo più chiaro l'area di lavorazione esente e l'area che viene assoggettata a TARI. Eliminata la frase "(anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie".
- Al comma 7 viene specificato che il soggetto passivo dovrà autocertificare mediante compilazione del modulo predisposto dal Comune, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno distinti per EER (Elenco Europeo Rifiuti) .
- **TITOLO 3 – TARIFFE** Adeguamento delle norme regolamentari alla nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali e all'eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani. Aggiornamento dei seguenti articoli:
- **art. 11 Tariffe del tributo** al comma 7 viene tolto ogni riferimento a "rifiuti assimilati" e "assimilati avviati al conferimento". Al comma 7 aggiunto il riferimento all'autorità ARERA che detta ulteriori condizioni per l'approvazione delle tariffe TARI;
- **art. 12 Tributo giornaliero** al comma 1 è aggiunta la frase "fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 comma 837 della Legge n.160 /2019" per specificare che i soggetti che pagano il Canone Unico sono esclusi da tale computo. Al comma 2 si specifica che l'occupazione è temporanea quando si protrae per un periodo inferiore all'anno. Tolti giorni 183 ex Art. 1 comma 842 L160/2019. I Commi 5, 6, e 7, vengono aggiornati con i riferimenti normativi del Nuovo Canone istituito dalla Legge 160/2019;
- **art. 13 Tributo Provinciale**, viene aggiunto il comma 3 " Ai sensi dell'art. 38 bis del DL n.126/2019 il riversamento alla Provincia avverrà attraverso le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e Finanze del 1° luglio 2020"
- **TITOLO 4 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI** Adeguamento delle norme regolamentari alla nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali e all'eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani. Aggiornamento dei seguenti articoli:

- **Inserito l'art. 15 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani ( ex D.Lgs 116/2020)** riportato integralmente

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

- **Inserito l'art. 16 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta ( ex D.Lgs 116/2020)** riportato integralmente

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 comma 1 del presente Regolamento, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune di Maranello via pec [comune@cert.comune.maranello.mo.it](mailto:comune@cert.comune.maranello.mo.it) utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Limitatamente all'anno 2021 il termine fissato dalla normativa per la presentazione della comunicazione è il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione d una comunicazione redatta secondo apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
  - a. l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
  - b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
  - c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
  - d. la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
  - e. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
  - f. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione devono essere allegate :

- a. la planimetria con layout, da cui poter rilevare la destinazione delle singole zone.
- b. idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a

decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Per le utenze non domestiche attivate successivamente ai termini di cui al comma 1 è possibile presentare la comunicazione, a valere sull'anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione TARI (60 gg.)
  6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune di Maranello, [comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it](mailto:comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it) fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
  7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare all'Ufficio Tributi o via pec pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
  8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
    - a. i quantitativi dei rifiuti urbani prodotti nelle unità locali ubicate sul territorio comunale avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti
    - b. attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza/unità locale cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
  9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
  10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- all'art. 17 **Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali** al comma 5 si apportano modifiche all'ultima frase così definita: *“il contribuente deve presentare autocertificazione mediante compilazione del modulo predisposto dal Comune, attestante i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno distinti per codici EER allegando copia dei formulari di identificazione dei rifiuti”*;
  - all'art. 18 comma 2 lettera b) sono eliminate le parole *“o assimilati agli urbani”* e al comma 3 sostituita la parola *“comunicazione”* con *“autocertificazione”*;
  - **TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**  
Aggiornamento dei seguenti articoli:
  - all'art. 22 **Rimborsi e compensazioni**, cassati i commi 2, 3, 4, 5, in quanto le modalità di rimborso e compensazione sono disciplinate dal Regolamento Generale delle Entrate;

- all'art. **23 Attività di controllo e sanzioni**, al comma 4 viene riportato un riferimento normativo all'art. 1 comma 646 Legge 147/2013. Al comma 5 viene aggiunta la modalità di notifica con pec, aggiunta la parola Avviso (di sollecito pagamento) e la parola esecutivo in tutte le parti in cui si richiama l'accertamento. Dopo la sanzione del 30% viene riportata la normativa che la prevede.
- **l'art. 24 Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento Esecutivo** viene cassato in quanto le modalità di applicazione sono integralmente riportate nel Regolamento Generale delle Entrate.
- **l'art. 25 Riscossione coattiva** viene cassato in quanto le disposizioni sono contenute nel Regolamento Generale delle Entrate.
- **l'art. 26 Entrata in vigore del regolamento** si aggiorna il testo con "anno 2021"

#### **Richiamati :**

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*;

**Dato atto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 22/06/2021;

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione espressa per appello nominale dai 16 consiglieri presenti ed accertata come segue dagli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI	16
CONSIGLIERI VOTANTI	15
VOTI FAVOREVOLI	12
CONSIGLIERI ASTENUTI	01
VOTI CONTRARI	03

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE
ZIRONI LUIGI		Favorevoli
FONTANA JURI	PARTITO DEMOCRATICO	
MORI ALESSIO		
MAGNANI ERICA		
FERRARINI ANDREA		
VANDELLI MAURIZIA		
GIBELLINI GIORGIO		
CAVALLARO CLAUDIO		
CORDASCO FEDERICA	SINDACO	
NOSTRINI DAVIDE	L'ITALIA DEL FUTURO	
BARBOLINI LUCA	LEGA SALVINI PREMIER	Contrari
SGAMBATI VINCENZO		
FERRI STEFANO		
SASSI GUGLIELMO	FRATELLI D'ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO	Astenuto
BARBOLINI STEFANO	GRUPPO MISTO	Favorevoli
LILLO BARBARA		

### DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati, le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della TARI descritte in premessa e riportate nel testo coordinato del Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Indi, con separata votazione espressa per appello nominale, accertata come segue dagli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI	16
CONSIGLIERI VOTANTI	15
VOTI FAVOREVOLI	12
CONSIGLIERI ASTENUTI	01
VOTI CONTRARI	03

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE
ZIRONI LUIGI		Favorevoli
FONTANA JURI	PARTITO DEMOCRATICO	
MORI ALESSIO		
MAGNANI ERICA		
FERRARINI ANDREA		
VANDELLI MAURIZIA		
GIBELLINI GIORGIO		



CAVALLARO CLAUDIO	MARANELLO IN TESTA ZIRONI	
CORDASCO FEDERICA	SINDACO	
NOSTRINI DAVIDE	L'ITALIA DEL FUTURO	
BARBOLINI LUCA	LEGA SALVINI PREMIER	Contrari
SGAMBATI VINCENZO		
FERRI STEFANO		
SASSI GUGLIELMO	FRATELLI D'ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO	Astenuto
BARBOLINI STEFANO	GRUPPO MISTO	Favorevoli
LILLO BARBARA		

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

---

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio  
Fontana Juri  
*Atto sottoscritto digitalmente*

Il Segretario Generale  
Motolese Dott.ssa Anna Maria  
*Atto sottoscritto digitalmente*

---